



AEROPORTO INTERNAZIONALE *di* NAPOLI

PROGRAMMA ASSICURATIVO AEROPORTUALE

Edizione N. 6

Ed.	Data	Redatto	Verificato	Approvato
06	16/01/2019	INS	QUA	LEG

LEG 001

Programma Assicurativo Aeroportuale



INDICE

1.	NORME GENERALI	3
2.	LIMITI DI INDENNIZZO	5
3.	SPECIFICHE DELLA COPERTURA RCT	6
4.	RCAuto - SPECIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SUL PIAZZALE AEROMOBILI	7
5.	SPECIFICHE DELLA COPERTURA INCENDIO.....	8
6.	SPECIFICHE DELLA COPERTURA RC INQUINAMENTO.....	9

1. NORME GENERALI

Ogni fornitore e/o sub concessionario (di seguito denominato “Soggetto”) deve stipulare un’adeguata copertura assicurativa a garanzia di tutti i danni arrecati a persone e/o cose in conseguenza di fatti collegati allo svolgimento della propria attività.

E’ fatto obbligo, al “Soggetto”, di trasmettere, a GESAC, copia originale delle proprie polizze, unitamente alle relative ricevute di pagamento dei premi alle rispettive scadenze. Tutte le polizze autonomamente contratte dal “Soggetto” in relazione alle attività oggetto di contratto devono essere preventivamente approvate da Gesac.

Le coperture assicurative richieste per operare nell’ambito del sedime aeroportuale di Napoli Capodichino sono le seguenti:

1.1. **RCT:** copertura che assicuri la responsabilità civile del “Soggetto” operante in aeroporto per eventuali danni diretti e indiretti provocati a terzi e/o a cose di terzi durante lo svolgimento delle attività in ambito aeroportuale, considerando con la qualifica di Terzi la GESAC e le sue società controllanti e controllate, nonché il personale della GESAC e dei predetti soggetti ed i passeggeri, gli enti, le società e/o le ditte operanti nell’ambito dell’Aeroporto di Napoli che subiscano danni in conseguenza di quanto garantito in polizza, nonché il relativo personale, per danni da essi subiti per fatto di cui non sono responsabili;

1.2. **RCAuto, ex legge 990/69 e s.m.i.** con estensione della validità delle stesse sull’intero sedime aeroportuale dell’Aeroporto Internazionale di Napoli, citando in via esemplificativa ma non esclusiva le seguenti aree: Pista, Raccordi, Vie di Rullaggio, Piazzali di sosta Aeromobili, ivi compreso il ricorso terzi da incendio per automezzi circolanti e/o in sosta, non inferiore al limite della RCT, in ogni caso non inferiore ad € 20.000.000 (ventimilioni/euro);

1.3. **INCENDIO (c.d. property, all risks, multirischio ecc.):** polizza che assicuri l’indennizzo nei confronti del “Soggetto” operante in aeroporto e/o del beneficiario (che per i danni contro strutture aeroportuali è GESAC) dei danni materiali e diretti e/o indiretti arrecati ai locali e ai relativi impianti di pertinenza tenuti a qualsiasi titolo in uso, godimento del “Soggetto” operante in aeroporto e/o del beneficiario di polizza. Il “Soggetto” operante in aeroporto deve assicurare un adeguato limite anche per il ricorso terzi da incendio indipendentemente se i fabbricati sono di sua proprietà o in locazione. Il ricorso terzi da incendio deve essere adeguatamente assicurato anche se nel sedime aeroportuale il “Soggetto” operante in aeroporto non ha locali/uffici in locazione o di proprietà ma solo macchinari e/o attrezzature in gestione e/o di proprietà. Di seguito i limiti di indennizzo identificati genericamente in ragione delle zone del sedime aeroportuale ove si svolgono le attività del “Soggetto” operante in aeroporto:

- 1.3.1. limite pari al valore di ricostruzione “a nuovo” degli immobili coinvolti nel sinistro;
- 1.3.2. limite pari al valore di rimpiazzo degli impianti esistenti al momento del sinistro.

1.4. **RC INQUINAMENTO:** polizza che assicura i danni a terzi causati da inquinamento conseguente a fatti imputabili al “Soggetto” operante in aeroporto, relativi alla sua specifica attività nell’ambito aeroportuale, in caso di attività ove sia previsto l’uso e/o la gestione e/o la proprietà di sostanze inquinanti.

Le coperture di cui ai punti 1.1-1.2-1.3 devono sempre contemplare il rischio derivante dal Ricorso Terzi.

N.B. In riferimento alle coperture di cui ai punti 1.1-1.2-1.3, il “Soggetto” ha facoltà di aderire alla Polizza Convenzione appositamente stipulata da Gesac. Per ricevere ulteriori informazioni il “Soggetto” deve contattare il seguente indirizzo email: assicurazioni@gesac.it.

La documentazione attestante il possesso, la validità e l'efficacia operative delle predette coperture assicurative deve contenere le seguenti condizioni, limiti e clausole di indennizzo (eventualmente espresse anche attraverso appendici di vincolo):

- a) l'indicazione della società assicurata, della contraente e del beneficiario;
- b) la specifica delle attività oggetto della copertura assicurativa, in relazione alla società che in concreto svolge le stesse;
- c) il limite massimo d'indennizzo, per singolo sinistro;
- d) l'eventuale limite d'indennizzo per aggregato annuo;
- e) la franchigia, sia essa in aggregato annuo sia essa per sinistro;
- f) l'esclusiva dei valori esposti, riferita alle sole attività svolte presso l'aeroporto di Napoli;
- g) l'ubicazione delle attività oggetto della copertura assicurativa;
- h) l'avvenuto pagamento dei premi, indicante il periodo di copertura (c.d. quietanza della polizza);
- i) i termini di polizza, ovvero la decorrenza e la durata;
- l) le condizioni;
- m) le limitazioni;
- n) le esclusioni, riferite alle attività contemplate nel rapporto intercorrente con la GESAC;
- o) la dichiarazione che non possono esservi storni e/o variazioni delle somme e/o di rischi assicurati senza il preventivo formale consenso di GESAC;
- p) la costituzione di GESAC quale beneficiario dei risarcimenti per danni di qualsiasi tipo a strutture aeroportuali.

2. LIMITI DI INDENNIZZO

I limiti di indennizzo che le coperture assicurative devono garantire, indicati nel contratto assicurativo, devono essere intesi per sinistro/avvenimento, e sono i seguenti.

- **RCT:**
 - **Area Land Side: € 5.000.000,00;**
 - **Area Terminal land-side ed air-side: € 10.000.000,00;**
 - **Area Airfield: € 20.000.000,00;**
 - **Area Airfield, circolazione automezzi € 20.000.000,00;**
 - **Area Airfield, taglio erba: € 20.000.000,00;**
 - **Area Airfield, rifornimento carburanti con autobotte: € 1.000.000.000,00;**
 - **Area Airfield, deposito carburanti: € 1.000.000.000,00.**
- **RC Inquinamento:**
 - **Tutte le aree: € 2.000.000,00;**
 - **Deposito carburanti: € 20.000.000,00.**
- **Ricorso terzi:**
 - **Area Land Side: € 5.000.000,00;**
 - **Area Terminal land-side ed air-side: € 10.000.000,00;**
 - **Area Airfield: € 20.000.000,00;**
 - **Area Airfield, circolazione automezzi € 20.000.000,00.**

3. SPECIFICHE DELLA COPERTURA RCT

Le coperture assicurative, devono prevedere le condizioni di seguito riportate, anche attraverso dichiarazione della compagnia, appendice integrativa e/o di vincolo:

1. **Rischio Assicurato:** la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività da esso svolta.
2. **Attività Assicurata:** la polizza deve coprire i danni a terzi che la Contraente e/o l'Assicurata, o i suoi dipendenti e preposti, dovessero arrecare a persone ed a beni di terzi nell'ambito dell'aeroporto di Napoli in relazione allo svolgimento delle seguenti attività: (inserire descrizione dell'attività).
3. **Qualifica di Terzo:** sono considerati terzi la Gesac ed i proprietari di aeromobili, aerei e velivoli in genere, nonché il personale dei predetti soggetti ed i passeggeri, sono, altresì, considerati terzi le altre ditte, che subiscano danni in conseguenza di quanto garantito in polizza, nonché il relativo personale, per danni da essi subiti per fatto di cui non sono responsabili.
4. **R.C. Appalti:** nel caso in cui l'Assicurato appalti o conceda in sub concessione a terzi, in tutto o in parte, uno o più servizi, l'assicurazione s'intende estesa agli appaltatori e/o sub concessionari, fermo restando l'unicità dei massimali assicurati.
5. **RC Appaltatori:** la responsabilità degli appaltatori e sub appaltatori da denominare e richiamare "Assicurati Congiunti" viene così disciplinata:
 - 5.1. ciascun Assicurato congiunto è considerato terzo nei confronti degli altri;
 - 5.2. l'assicurato a sua volta, è terzo nei confronti di ciascun assicurato congiunto;
 - 5.3. sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro (con esclusione pertanto delle perdite professionali):
 - 5.3.1. i titolari delle ditte appaltatrici e subappaltatrici dei lavori ed i rispettivi dipendenti, nei confronti dell'assicurato e degli assicurati congiunti;
 - 5.3.2. i dipendenti dell'assicurato nei confronti di ciascun assicurato congiunto.
6. **Inclusioni:** La copertura è estesa ai danni a terzi causati da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici o altre infrastrutture ed installazioni
7. **Danni da interruzione di attività:** la polizza deve coprire i danni da interruzione di attività di terze parti che non abbiano subito il danno materiale diretto sino a concorrenza del massimale di €1.500.000,00 per evento ma € 2.000.000,00 per periodo assicurato. Devono intendersi compresi i danni da interruzione di attività di terze parti a seguito di danno materiale risarcibile a termini di polizza.
8. **Rinuncia al diritto di surrogazione:** la Società rinuncia al diritto di surroga spettante ai sensi dell'art. 1916 del c.c. nei confronti della GE.S.A.C. e delle sue Società controllanti e controllate, dei proprietari di aeromobili, aerei e velivoli in genere, dei passeggeri, delle Ditte che operano nell'ambito dell'Aeroporto di Napoli, nonché del personale dei predetti soggetti; anche l'assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti dei predetti soggetti.
9. **Dolo dipendenti e preposti:** l'Assicuratrice risponde dei danni a terzi determinati dal dolo dei dipendenti e preposti dell'Assicurato.
10. **Indennizzo:** Limitatamente a danni contro strutture (intendendo con esse gli immobili e le infrastrutture oggetto di stipulazione contrattuale tra la GE.S.A.C. S.p.A. e il "Soggetto" operante in aeroporto) la società si obbliga a versare esclusivamente alla GE.S.A.C. ogni indennizzo dovuto in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta dal "Soggetto" operante in aeroporto.
11. **Vincolo a favore GE.S.A.C. S.p.A.:** l'assicurazione di cui alla presente polizza è vincolata a tutti gli effetti, per la durata dell'intero contratto, a favore della GE.S.A.C. S.p.A. Viene pertanto convenuto tra le parti che la Compagnia _____:
 - 11.1. non apporterà alla polizza d'assicurazione alcuna variazione senza il consenso scritto della GE.S.A.C. S.p.A.;
 - 11.2. notificherà alla GE.S.A.C. S.p.A. tutte le circostanze che dovessero e/o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
 - 11.3. s'impegnerà a comunicare alla GE.S.A.C. S.p.A., con preavviso di 30 giorni, da darsi mediante lettera raccomandata, l'annullamento del contratto a seguito di sinistro o del verificarsi di qualsiasi altra circostanza prevista dalle condizioni generali d'assicurazione.

4. RCAuto - SPECIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SUL PIAZZALE AEROMOBILI

Il "Soggetto" operante in aeroporto, nei casi in cui è previsto che debba circolare all'interno del piazzale aeromobili con automezzi di proprietà o in uso muniti di targa, deve produrre un' estensione della copertura RCAuto mediante un'apposita dichiarazione della compagnia assicuratrice e/o appendice integrativa che attesti l'estensione della validità della polizza RCAuto sull'intero sedime aeroportuale dell'Aeroporto Internazionale di Napoli, citando in via esemplificativa ma non esclusiva le seguenti aree: Pista, Raccordi, Vie di Rullaggio, Piazzali di sosta Aeromobili, ivi compreso il ricorso terzi da incendio per automezzi circolanti e/o in sosta.

La copertura assicurativa dei danni derivante dalla circolazione sulle aree del sedime aeroportuale, deve operare:

- a. ad esaurimento del massimale RCAuto, ove questo esista e sia operante attraverso la predetta appendice di vincolo;
- b. dal primo rischio del massimale RCAuto, ove questo non esista e/o non sia operante.

5. SPECIFICHE DELLA COPERTURA INCENDIO.

Il "Soggetto" operante in aeroporto, che prende in uso dei locali/uffici e/o dei macchinari e/o attrezzature ecc. nell'ambito del sedime aeroportuale deve possedere coperture assicurative, come segue:

- a) se i locali/uffici sono di proprietà e/o in gestione alla GE.S.A.C. e già assicurati dalla polizza incendio della GE.S.A.C., il "Soggetto" operante in aeroporto deve acquistare una copertura rischio locativo con un limite pari al valore di ricostruzione "a nuovo" degli immobili oggetto del contratto di sub-concessione;
- b) se i locali/uffici non sono di proprietà e/o in gestione alla GE.S.A.C. e quindi non assicurati dalla polizza incendio della GE.S.A.C., il "Soggetto" operante in aeroporto deve acquistare una copertura completa a protezione dei danni materiali e diretti inclusi gli eventi catastrofici con un limite pari al valore di ricostruzione "a nuovo" degli immobili di sua proprietà;
- c) il "Soggetto" operante in aeroporto deve assicurare un adeguato limite per il ricorso terzi da incendio indipendentemente se i fabbricati sono di sua proprietà o in locazione. Il ricorso terzi da incendio deve essere adeguatamente assicurato anche se nel sedime aeroportuale il "Soggetto" operante in aeroporto non ha locali/uffici in locazione o di proprietà ma solo macchinari e/o attrezzature in gestione e/o di proprietà. Di seguito i limiti di indennizzo identificati genericamente in ragione delle zone del sedime aeroportuale ove si svolgono le attività del "Soggetto" operante in aeroporto:
 - a. limite pari al valore di ricostruzione "a nuovo" degli immobili coinvolti nel sinistro;
 - b. limite pari al valore di rimpiazzo degli impianti esistenti al momento del sinistro;
- d) il "Soggetto" operante in aeroporto deve assicurare il contenuto, i macchinari e le attrezzature se di proprietà di GE.S.A.C. con una copertura assicurativa completa, a protezione dei danni materiali e diretti, inclusi gli eventi catastrofici, con un limite pari al valore "a nuovo" di rimpiazzo.

Le coperture assicurative, in aggiunta a quanto precede, devono prevedere le condizioni di seguito riportate, anche attraverso dichiarazione della compagnia, appendice integrativa e/o di vincolo:

1. **Qualifica di Terzo:** sono considerati terzi la Gesac ed i proprietari di aeromobili, aerei e velivoli in genere, nonché il personale dei predetti soggetti ed i passeggeri; sono, altresì, considerati terzi le altre ditte, che subiscano danni in conseguenza di quanto garantito in polizza, nonché il relativo personale, per danni da essi subiti per fatto di cui non sono responsabili.
2. **Rinuncia al diritto di surrogazione:** la Società rinuncia al diritto di surroga spettante ai sensi dell'art. 1916 del c.c. nei confronti della GE.S.A.C. e delle sue Società controllanti e controllate, dei proprietari di aeromobili, aerei e velivoli in genere, dei passeggeri, delle Ditte che operano nell'ambito dell'Aeroporto di Napoli, nonché del personale dei predetti soggetti; anche l'assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti dei predetti soggetti.
3. **Dolo dipendenti e preposti:** l'Assicuratrice risponde dei danni a terzi determinati dal dolo dei dipendenti e preposti dell'Assicurato.
4. **Indennizzo:** limitatamente a danni contro strutture (intendendo con esse gli immobili e le infrastrutture oggetto di stipulazione contrattuale tra la GE.S.A.C. S.p.A. e il "Soggetto" operante in aeroporto) la società si obbliga a versare esclusivamente alla GE.S.A.C. ogni indennizzo dovuto in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta dal "Soggetto" operante in aeroporto.
5. **Vincolo a favore GE.S.A.C. S.p.A.:** l'assicurazione di cui alla presente polizza è vincolata a tutti gli effetti, per la durata dell'intero contratto, a favore della GE.S.A.C. S.p.A. Viene pertanto convenuto tra le parti che la Compagnia _____:
 - 5.1 non apporterà alla polizza d'assicurazione alcuna variazione senza il consenso scritto della GE.S.A.C. S.p.A.;
 - 5.2 notificherà alla GE.S.A.C. S.p.A. tutte le circostanze che dovessero e/o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
 - 5.3 s'impegnerà a comunicare alla GE.S.A.C. S.p.A., con preavviso di 30 giorni, da darsi mediante lettera raccomandata, l'annullamento del contratto a seguito di sinistro o del verificarsi di qualsiasi altra circostanza prevista dalle condizioni generali d'assicurazione.

6 SPECIFICHE DELLA COPERTURA RC INQUINAMENTO.

Il "Soggetto" operante in aeroporto in caso di attività ove sia previsto l'uso e/o la gestione e/o la proprietà di sostanze inquinanti o attrezzature per lo stoccaggio di sostanze inquinanti, deve dimostrare di essere adeguatamente assicurato per i danni a terzi causati da inquinamento attraverso polizze assicurative RC Inquinamento.

Le coperture assicurative, devono comprendere la copertura per danni da inquinamento accidentale e da inquinamento lento e graduale. Tali coperture, in aggiunta a quanto precede, devono prevedere le condizioni di seguito riportate, anche attraverso dichiarazione della compagnia, appendice integrativa e/o di vincolo:

1. **Rinuncia al diritto di surrogazione:** la Società rinuncia al diritto di surroga a lei spettante ai sensi dell'art. 1916 del c.c. nei confronti della GE.S.A.C. e delle sue Società controllanti e controllate, dei proprietari di aeromobili, aerei e velivoli in genere, dei passeggeri, delle Ditte che operano nell'ambito dell'Aeroporto di Napoli, nonché del personale dei predetti soggetti. Anche l'assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti dei predetti soggetti.
2. **Dolo dipendenti e preposti:** l'Assicuratrice risponde dei danni a terzi determinati dal dolo dei dipendenti e preposti dell'Assicurato.
3. **Vincolo a favore GE.S.A.C. S.p.A. :** l'assicurazione di cui alla presente polizza è vincolata a tutti gli effetti, per la durata dell'intero contratto, a favore della GE.S.A.C. S.p.A. Viene pertanto convenuto tra le parti che la Compagnia _____:
 - 3.1 non apporterà alla polizza d'assicurazione alcuna variazione senza il consenso scritto della GE.S.A.C. S.p.A.;
 - 3.2 notificherà alla GE.S.A.C. S.p.A. tutte le circostanze che dovessero e/o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
 - 3.3 s'impegnerà a comunicare alla GE.S.A.C. S.p.A., con preavviso di 30 giorni, da darsi mediante lettera raccomandata, l'annullamento del contratto a seguito di sinistro o del verificarsi di qualsiasi altra circostanza prevista dalle condizioni generali d'assicurazione.